



Bruxelles, 7.7.2016  
C(2016) 4164 final

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE**

**del 7.7.2016**

**concernente il riesame della tabella delle indennità di missione dei funzionari e  
altri agenti dell'Unione europea negli Stati membri**

## **RELAZIONE**

### **1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO**

Lo statuto impone alla Commissione di riesaminare ogni due anni, mediante un atto delegato, gli importi delle spese di missione (indennità giornaliera e massimali per le spese di albergo)<sup>1</sup>. Il riesame si effettua alla luce di una relazione sull'evoluzione degli indici dei prezzi degli alberghi, dei ristoranti e dei servizi di ristorazione.

Il progetto di regolamento delegato proposto costituisce il primo riesame degli importi delle indennità di missione da parte della Commissione, da quando le è stato conferito il potere di adottare atti delegati in materia<sup>2</sup>. In passato spettava al Consiglio modificare tali importi, come ha fatto per l'ultima volta nel 2006 (per l'UE a 25 Stati membri<sup>3</sup>) e nel 2007<sup>4</sup> (per Bulgaria e Romania).

### **2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO**

Eurostat ha presentato una relazione sull'aggiornamento delle spese di missione (indennità giornaliera e massimali per le spese di albergo)<sup>5</sup>. La metodologia di base utilizzata nella relazione è stata approvata nel luglio 2015 dal gruppo di lavoro sugli articoli 64 e 65 dello statuto mediante procedura scritta.

Nell'iter di preparazione del progetto di regolamento delegato si è provveduto alla contestuale, tempestiva e idonea trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. I servizi della Commissione hanno organizzato una riunione informale ad hoc di esperti sulla preparazione di un progetto di atto delegato, cui hanno partecipato esperti degli Stati membri e l'amministrazione del Parlamento europeo<sup>6</sup>. Successivamente, il testo del progetto di regolamento delegato, che riprende la maggior parte dei contributi, è stato inviato anche al gruppo ad hoc di esperti per una seconda consultazione<sup>7</sup>.

Il progetto di regolamento delegato e la relazione sono stati discussi con i rappresentanti del personale delle organizzazioni sindacali e professionali della Commissione e con i rappresentanti del personale delle altre istituzioni dell'UE secondo le opportune procedure.

### **3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO**

Ai sensi dell'articolo 71 dello statuto, i funzionari e gli altri agenti dell'Unione europea hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle loro funzioni.

L'articolo 13, paragrafo 3, dell'allegato VII dello statuto stabilisce che, alla luce di una relazione sull'evoluzione degli indici dei prezzi degli alberghi, dei ristoranti e dei servizi di

---

<sup>1</sup> Articolo 13, paragrafo 3, dell'allegato VII dello statuto modificato dal regolamento n. 1023/2013 del 22 ottobre 2013.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Regolamento n. 1066/2006 del 27 giugno 2006.

<sup>4</sup> Regolamento n. 337/2007 del 27 marzo 2007.

<sup>5</sup> DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE - Relazione Eurostat sull'aggiornamento 2015 delle spese di missione (indennità giornaliera e massimali per le spese di albergo) - Rif. Ares(2015)6009670 - 22.12.2015. Disponibile al seguente indirizzo: [https://circabc.europa.eu/sd/a/0bbefcd7-ef76-4825-812d-dc78be24b36b/Ares\\_2015\\_6009670\\_UpdateMissionExpenses.7z](https://circabc.europa.eu/sd/a/0bbefcd7-ef76-4825-812d-dc78be24b36b/Ares_2015_6009670_UpdateMissionExpenses.7z)

<sup>6</sup> Il 23 ottobre 2015.

<sup>7</sup> Il 13 giugno 2016.

ristorazione, la Commissione riesamina ogni due anni, mediante un atto delegato, gli importi delle spese di missione (indennità giornaliera e massimali per le spese di albergo).

Eurostat ha elaborato una relazione sui prezzi degli alberghi, dei ristoranti e dei servizi di ristorazione e gli indici dell'evoluzione di tali prezzi. Per registrare l'andamento dei prezzi sono stati applicati diversi metodi. L'entità dell'evoluzione osservata nella relazione per quanto riguarda gli importi attualmente stabiliti dallo statuto indica che si deve procedere effettivamente al riesame degli importi dell'indennità giornaliera e dei massimali per le spese di albergo.

Inoltre, a seguito del trattato di adesione della Croazia all'Unione<sup>8</sup>, il rimborso ai funzionari e agli altri agenti delle spese connesse alle missioni effettuate in detto Stato membro è assoggettato alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), dell'allegato VII dello statuto. Pertanto, anche gli importi delle spese di missione in Croazia devono essere riportati nella tabella che figura in tale disposizione.

Il riesame da parte della Commissione degli importi dell'indennità giornaliera e dei massimali per le spese di albergo, effettuato alla luce di una relazione di Eurostat sull'evoluzione degli indici dei prezzi degli alberghi, dei ristoranti e dei servizi di ristorazione, comporta la valutazione di complesse situazioni socio-economiche. In tali circostanze la giurisprudenza europea conferma che il legislatore dispone di un ampio margine di discrezionalità.

La proposta verte su un ambito di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

#### **4. CARATTERISTICHE ESSENZIALI DELLA PROPOSTA**

Per determinare l'evoluzione dei prezzi degli alberghi, dei ristoranti e dei servizi di ristorazione, Eurostat ha fondato il proprio approccio metodologico sul calcolo dell'impatto combinato di quattro elementi principali<sup>9</sup>:

- l'evoluzione dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IAPC) per il Belgio (per studiare il livello dei prezzi a Bruxelles);
- l'evoluzione delle PPP negli altri Stati membri dell'UE (per studiare l'evoluzione bilaterale relativa tra un determinato paese sede di servizio e Bruxelles);
- l'impatto della mancata applicazione del metodo di adeguamento delle retribuzioni (ossia dei dati IAPC) per il periodo 2011-2014 per effetto delle sentenze concernenti l'adeguamento 2011 e 2012 e della successiva modifica dell'articolo 65, paragrafo 4, dello statuto;
- (solo per i massimali per le spese di albergo) il valore del massimale che avrebbe coperto il 90% delle dichiarazioni di spesa del 2014 (ultimi dati disponibili).

Alla luce della relazione di Eurostat, la Commissione ha deciso di riesaminare gli importi fissati all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), dell'allegato VII dello statuto come segue:

##### **A. Indennità giornaliera**

Il riesame segue il metodo in base al quale l'evoluzione dei prezzi per l'indennità giornaliera è legata all'evoluzione generale dei prezzi, escluse le spese di alloggio (l'alloggio è escluso in quanto si tratta di una spesa permanente ingente che non ha rilevanza per una missione di breve durata).

<sup>8</sup> Entrato in vigore il 1° luglio 2013.

<sup>9</sup> Cfr. precedente nota in calce 5.

Innanzitutto si utilizza l'IAPC per fissare il valore per il Belgio - più specificamente si utilizza l'IAPC globale per il Belgio senza il sottoindice "Alloggio". Il periodo di mancata applicazione del metodo di adeguamento delle retribuzioni è escluso dal calcolo.

Successivamente sono fissati i valori per gli altri Stati membri sulla base del calcolo della parità di potere d'acquisto bilaterale con Bruxelles (si utilizza la PPP globale senza il sottoindice "Alloggio").

### **B. Massimali per le spese di albergo**

Il riesame segue il metodo in base al quale l'evoluzione dei prezzi per gli alberghi è rispecchiata dall'evoluzione specifica dei prezzi degli alberghi.

Innanzitutto si utilizza il sottoindice "Alberghi" dell'IAPC per il Belgio (escluso il periodo di mancata applicazione del metodo di adeguamento delle retribuzioni) per fissare il valore per il Belgio.

Successivamente sono fissati gli importi per gli altri Stati membri sulla base del calcolo della parità di potere d'acquisto bilaterale con Bruxelles (si utilizza il sottoindice "Alberghi").

In una terza fase, i nuovi importi calcolati sono confrontati alla spesa osservata nel 2014<sup>10</sup>. Qualora un valore inferiore a quello calcolato sulla base dell'IAPC e della PPP sia sufficiente per coprire il 90% delle missioni senza deroghe, viene mantenuto il massimale per le spese di albergo che avrebbe coperto il 90% delle missioni.

Infine, in considerazione del lungo periodo di tempo trascorso dall'ultimo riesame, viene introdotto soltanto per il 2016 un meccanismo di limitazione delle fluttuazioni per far fronte a eventuali brusche variazioni degli importi (superiori al 20%). Gli obiettivi sono quelli di evitare interferenze con l'interesse del servizio e di migliorare l'efficienza. Ad esempio, una brusca diminuzione degli importi avrebbe creato oneri amministrativi supplementari, dal momento che sarebbe comunque necessario per le istituzioni garantire la gestione ordinata delle missioni nei nove Stati membri interessati<sup>11</sup>. Al tempo stesso, un forte aumento dei massimali per le spese di albergo (due Stati membri interessati<sup>12</sup>) può precludere la possibilità di incrementi di efficienza.

### **INCIDENZA SUL BILANCIO**

Il riesame della tabella delle indennità di missione può incidere sul costo delle singole missioni nell'ambito delle pertinenti linee di bilancio (cfr. l'elenco allegato alla scheda finanziaria). In particolare, la variazione media delle indennità giornaliere, ponderata per il numero di missioni in ciascuno Stato membro e ipotizzando un numero costante di missioni a norme invariate, è del + 6,9%. Le variazioni dei massimali per le spese di albergo (-1,8% in media) non incidono sul costo della maggior parte delle missioni, poiché in generale le spese reali rimangono nettamente al di sotto del massimale.

Comunque, questa incidenza sul costo delle singole missioni non comporterà per la Commissione l'aumento degli stanziamenti delle pertinenti linee di bilancio, dato che la spesa supplementare sarà assorbita entro gli attuali stanziamenti rispettivi.

---

<sup>10</sup> Questo elemento è stato introdotto nella metodologia per il riesame 2006/2007.

<sup>11</sup> BG, CZ, EL, LV, HU, PL, PT, RO, SK.

<sup>12</sup> FR, MT.

# REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 7.7.2016

## concernente il riesame della tabella delle indennità di missione dei funzionari e altri agenti dell'Unione europea negli Stati membri

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio<sup>13</sup>, in particolare l'articolo 112, paragrafo 2, dello statuto e l'articolo 13 dell'allegato VII dello statuto,

previa consultazione del comitato dello statuto,

previa consultazione dei rappresentanti del personale delle istituzioni e degli altri organismi dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità all'articolo 13, paragrafo 3, dell'allegato VII dello statuto, Eurostat ha presentato una relazione<sup>14</sup> riguardante l'evoluzione dei prezzi degli alberghi, dei ristoranti e dei servizi di ristorazione.
- (2) La relazione evidenzia che le indennità giornaliere e i massimali per le spese di albergo dovrebbero essere riesaminati per tenere conto dell'evoluzione dei prezzi degli alberghi, dei ristoranti e dei servizi di ristorazione.
- (3) Il riesame degli importi delle indennità giornaliere e dei massimali per le spese di albergo comporta la valutazione di complesse situazioni socio-economiche, nell'ambito della quale il legislatore dispone di un ampio margine di discrezionalità.
- (4) L'ultima riforma dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea ha sottolineato la necessità che ogni singola pubblica amministrazione e ogni singolo dipendente compia uno sforzo particolare per migliorare l'efficienza e adeguarsi al contesto socio-economico europeo in evoluzione.
- (5) A seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea il 1° luglio 2013, il rimborso ai funzionari e agli altri agenti delle spese connesse alle missioni effettuate in detto Stato membro dovrebbe essere assoggettato alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), dell'allegato VII dello statuto,

---

<sup>13</sup> GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1023/2013 (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 15).

<sup>14</sup> DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE - Relazione Eurostat sull'aggiornamento 2015 delle spese di missione (indennità giornaliere e massimali per le spese di albergo) - Rif. Ares(2015)6009670 - 22.12.2015. Disponibile al seguente indirizzo: [https://circabc.europa.eu/sd/a/0bbefcd7-ef76-4825-812d-dc78be24b36b/Ares\\_2015\\_6009670\\_UpdateMissionExpenses.7z](https://circabc.europa.eu/sd/a/0bbefcd7-ef76-4825-812d-dc78be24b36b/Ares_2015_6009670_UpdateMissionExpenses.7z)

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La tabella delle indennità di missione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), dell'allegato VII dello statuto è sostituita dalla tabella seguente.

Destinazione	Massimale per le spese di alloggio (albergo)	Indennità giornaliera di missione
Belgio	148	102
Bulgaria	135	57
Repubblica ceca	124	70
Danimarca	173	124
Germania	128	97
Estonia	105	80
Irlanda	159	108
Grecia	112	82
Spagna	128	88
Francia	180	102
Croazia	110	75
Italia	148	98
Cipro	140	88
Lettonia	116	73
Lituania	117	69
Lussemburgo	148	98
Ungheria	120	64
Malta	138	88
Paesi Bassi	166	103
Austria	132	102

Polonia	116	67
Portogallo	101	83
Romania	136	62
Slovenia	117	84
Repubblica slovacca	100	74
Finlandia	142	113
Svezia	187	117
Regno Unito	209	125

## *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7.7.2016

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
*Jean-Claude JUNCKER*